



Procedura generale 4.2

Gestione della sicurezza delle dotazioni

Identificazione

Nome file	GFC PG 4.1 Gestione della sicurezza delle dotazioni.docx		
Tipo	Documento Qualità		
Visibilità	<input type="checkbox"/> Riservato	<input checked="" type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Pubblico
Stato	<input checked="" type="checkbox"/> In lavorazione	<input type="checkbox"/> Bozza	<input type="checkbox"/> Pubblicato

Approvazione

Rev	Data	Motivo e descrizione della modifica	Redatta	Verificata	Approvata
0	05/06/2020	Introduzione della procedura di gestione dei documenti			

Riservatezza

Questo è un documento riservato. Secondo gli standard di condotta aziendale, questo documento non può essere condiviso al di fuori dell'Organizzazione, ma può essere pubblicato sulla rete dell'Organizzazione senza ulteriori restrizioni.

Questo documento può essere condiviso con il cliente o con altre parti interessate, se esiste un accordo adeguato.

Dichiarazione di conformità

Questo documento è stato redatto in conformità allo standard ISO 9001

Sommario

1	LA UTILITY SCADENZARIO	5
2	NOTE SUI DOCUMENTI	5
2.1	Lettere di nomina	5
2.2	Documento di valutazione dei rischi	6
2.3	Valutazione del rischio vibrazioni	7
2.4	Valutazione del rischio ROA	7
2.5	Valutazione del rischio CEM	7
2.6	Valutazione del rischio microclima	8
2.7	Valutazione del rischio cancerogeno	8
2.8	Valutazione del rischio biologico	9
2.9	Valutazione del rischio stress	9
2.10	Riunione sicurezza Art. 35	10
2.11	Prova di evacuazione	10
2.12	Verifica registro infortuni	11
2.13	Distribuzione e formalizzazione DPI	11
2.14	Verifica impianto di terra ^[1] _[SEP]	12
2.15	Attestazione di conformità alla normativa di prevenzione incendi	12
2.16	Sorveglianza Sanitaria	12
3	NOTA SULLA FORMAZIONE	12
4	NOTE SULLE ATTREZZATURE	14
4.1	Estintori	14
4.2	Impianti elettrici	14
4.3	Ascensori e apparecchi di sollevamento di cose e persone	14
4.4	Apparecchiature a pressione	14
4.5	Apparecchiature e strumenti di misura e di prova	14

4.6 Altre attrezzature non soggette a verifica periodica obbligatoria 15

1 LA UTILITY SCADENZARIO (KEFUEL)

Utilizzando il software KeFuel è possibile avere a disposizione una utility relativa alle scadenze degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 in materia di prevenzione, salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro che può essere utilizzata sia per raccogliere in maniera ordinata i dati da inserire nel sistema informativo di gestione che per autogestire in proprio le attività.

Alla base della compilazione vi sono le note sui documenti al par 2.

KeFuel provvede a inviare le mail prima dello scadere dei termini di aggiornamento e rinnovo degli adempimenti della sicurezza, della formazione dei dipendenti e della gestione delle strutture e delle dotazioni (manutenzione, controllo, collaudo, verifica).

Per razionalizzare e semplificare è consigliabile definire, quando possibile) scadenze per gruppi omogenei (adempimenti, formazione, strutture e dotazioni)

2 Note sui documenti

2.1 Lettere di nomina

Con il primo adempimento "Lettere di nomina" si intende una verifica delle seguenti lettere di nomina:

1. **Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** ogni impresa deve avere un RSPP, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Qualora il datore di lavoro non possa o non decida di svolgere tale ruolo in prima persona, deve effettuare la designazione del RSPP, previa consultazione del RLS: affinché la designazione sia valida, il designato deve accettare l'incarico anche controfirmando per accettazione la lettera d'incarico.
2. **Designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP):** un'organizzazione può avere uno o più ASPP. Il datore di lavoro designa, previa consultazione del RLS, gli addetti, ma affinché la designazione sia valida, il designato deve accettare l'incarico anche controfirmando per accettazione la lettera d'incarico.
3. **Designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di pronto soccorso e della gestione delle emergenze:** ogni impresa deve avere gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza (anche salvataggio ed evacuazione) e primo soccorso. Questi addetti devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate in funzione delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Tali soggetti non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
4. **Lettera d'incarico del medico competente:** la nomina del medico competente è necessaria qualora occorra effettuare la sorveglianza sanitaria, di uno o più lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che la lettera di nomina deve riguardare una persona fisica e non una generica struttura sanitaria. In particolare il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata (convenzionata con l'imprenditore), libero professionista o dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Affinché la nomina sia valida, il datore di lavoro deve accertare che il medico abbia i requisiti richiesti dalla legge; inoltre è necessario disporre della documentazione che confermi l'accettazione dell'incarico da parte del medico (ad esempio, lettera d'incarico restituita per accettazione, protocollo sanitario relativo all'impresa redatto dal medico, datato e firmato).
5. **Verbale di elezione del RLS:** in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Si segnalano infine le seguenti lettere di nomina che, pur non essendo obbligatorie per legge, si consigliano al fine di stabilire con maggiore chiarezza l'organizzazione aziendale della sicurezza.

6. **Lettera di nomina di dirigente:** il dirigente è una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente ha un ruolo fondamentale nell'azienda con riferimento alle questioni correlate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori: per tale ragione, anche se non espressamente obbligatorio per legge, è opportuno provvedere alla formalizzazione di un incarico dedicato e firmato per accettazione.
7. **Lettera di nomina di preposto:** il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Poiché il preposto è una figura centrale all'interno del proprio reparto, con riferimento alle questioni correlate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, anche se non espressamente obbligatorio per legge, è opportuno provvedere alla formalizzazione di un incarico dedicato e firmato per accettazione. ^[1]_[SEP]Con riferimento alle lettere di nomina si consiglia la verifica della presenza e della validità delle lettere stesse con periodicità almeno annuale.

2.2 Documento di valutazione dei rischi

Sin dall'entrata in vigore del D.Lgs.626/1994 (1 gennaio 1997) tutte le aziende con almeno 10 dipendenti sono state soggette all'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi. Tale adempimento è stato confermato nel 2008 dal D.Lgs.81/2008.

Dal 1° giugno 2013, inoltre, le organizzazioni che occupano fino a 10 lavoratori, sono soggette all'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva e recepite con decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Interno.

L'utilizzo di tali procedure standardizzate è facoltativo per le Aziende che hanno tra gli 11 e 50 lavoratori, che possono scegliere se adottare le procedure standardizzate o redigere il documento ordinario elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.81/08. Quest'ultima possibilità è percorribile anche dalle aziende con meno di 10 lavoratori che non vogliono affidarsi alle procedure standardizzate (per maggiori informazioni si prenda visione dell'Interpello n. 7/2012). Anche per i datori di lavoro di aziende con meno di 10 lavoratori vale infatti quanto imposto dall'art. 28 del D.Lgs.81/08 ovvero che «la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione». Il legislatore non ha stabilito l'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro sulla base di tempistiche predefinite né ha voluto fissare una frequenza minima per tale adempimento; conseguentemente anche il documento di valutazione dei rischi (DVR) risulta privo scadenze prestabilite. Il Testo Unico, tuttavia, indica precise condizioni in presenza delle quali è necessario procedere con la revisione e l'aggiornamento del DVR.

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (...) in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato (...) nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

Fatto salvo quanto già sopra specificato, con riferimento al documento di valutazione dei rischi si consiglia la verifica dell'adeguatezza del documento nel suo complesso con periodicità almeno annuale.

Valutazione del rischio rumore

Nell'ambito della valutazione globale di tutti i rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs.81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (ovvero il rumore che è causa di una delle malattie professionali più diffuse) è programmata ed effettuata da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Tale valutazione è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza

sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, dalla misurazione e dal calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio rumore.

Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio rumore secondo quanto previsto dall'articolo 190 del D.Lgs.81/2008 e di verificarla con cadenza almeno quadriennale.

2.3 Valutazione del rischio vibrazioni

Con riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema mano – braccio (ad esempio da un flessibile, da un avvitatore, da un martello demolitore, ecc.) o al corpo intero (ad esempio da un veicolo a motore, da un carrello elevatore, ecc.), il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare e, quando necessario, misurare, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato incrociando l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche con le caratteristiche di esposizione delle attrezzature utilizzate reperibili nella banca dati elaborata dall'ISPESL o dalle Regioni o, in loro assenza, fornite dal costruttore. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

La valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

2.4 Valutazione del rischio ROA

Per ROA (radiazioni ottiche artificiali) si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

- I. Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- II. Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- III. Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle ROA a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e quelle del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione Europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, le linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.

La valutazione dei rischi derivanti da ROA è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

2.5 Valutazione del rischio CEM

Il campo elettrico deriva dalla tensione e la sua intensità si misura in Volt per metro lineare (V/m).

Il campo magnetico deriva dalla corrente elettrica e la sua intensità si misura in Tesla (T) d

Il CEM (campo elettromagnetico) è un fenomeno fisico che consiste nell'esistenza contemporanea di un campo elettrico e di un campo magnetico mutuamente accoppiati al punto da costituire un'unica entità fisica. L'andamento ondulatorio giustifica il termine di onde elettromagnetiche

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per

quanto riguarda la valutazione, la misurazione ed il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro deve adottare le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

La valutazione dei rischi derivanti da CEM è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

2.6 Valutazione del rischio microclima

La valutazione del rischio microclima può risultare necessaria in diversi tipi di aziende: in presenza di ambienti caldi (trattamento termico dei metalli, produzione vetro, panificazione, ecc.), in presenza di ambienti freddi (salumifici, macelli, movimentazione e conservazione di alimenti, ecc.) ed anche in presenza di ambienti moderati ossia che impongono un moderato grado di intervento al sistema di termoregolazione (es. uffici).

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni al microclima è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio microclima.

Indagini ambientali

In base a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di redigere la valutazione del rischio chimico.

In particolare, l'art. 225 del suddetto decreto recita: "Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate (...) o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali".

Nelle Aziende nelle quali il rischio risulta essere rilevante, l'RSP, con il Datore di Lavoro, l'RLS ed il medico competente può stabilire se è necessaria un'indagine ambientale che misuri la concentrazione di sostanze pericolose in aria.

La norma di riferimento è la UNI EN 689:1997 "Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione".

Fatte salve le periodicità desumibili dalla norma sopra specificata, si consiglia di effettuare una verifica dell'adeguatezza delle indagini ambientali con periodicità almeno annuale.

2.7 Valutazione del rischio cancerogeno

Un agente cancerogeno è un agente chimico in grado di causare tumori o favorirne l'insorgenza e la propagazione. L'Organizzazione mondiale della sanità, tramite lo IARC, classifica questi fattori o agenti espositivi valutandone il grado di rischio secondo criteri generali condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni i cui risultati sono riportati nella valutazione globale dei rischi.

Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione del rischio cancerogeno in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale.

Valutazione del rischio amianto

L'amianto o asbesto è un minerale (un silicato) con struttura fibrosa utilizzato in passato per le sue caratteristiche intrinseche di resistenza al fuoco e al calore. È presente naturalmente in molte zone della terra e si ottiene facilmente dalla macinazione della roccia.

Pur essendo bandito l'impiego di amianto dagli inizi degli anni '90, ancora oggi tale materiale risulta assai diffuso

in diverse strutture e impianti (es. tettoie in eternit, coibentazioni di tubazioni, flange di impianti termici, ecc.). Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alle fibre di amianto e ai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di esposizione e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente, nei casi previsti, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.

Fatte salve le periodicità desumibili dalla normativa specifica ed in funzione dei singoli cantieri, si consiglia di effettuare una verifica dell'adeguatezza della valutazione dei rischi e delle relative indagini ambientali con periodicità almeno annuale.

Valutazione del rischio benzene

Il benzene è una sostanza cancerosa i cui livelli nell'organismo devono essere annualmente monitorati. I lavoratori soggetti a questa esposizione vengono definiti esposti.

Il registro degli esposti oramai si aggiorna tramite INAIL con l'applicativo SIRDE. Ogni qualvolta ci sia obbligo per legge (scadenze periodiche) o nel caso di nuove assunzioni il registro degli esposti va aggiornato. Ovviamente l'esposizione vale solo per gli impianti che trattano benzene.

Per la misurazione dei livelli di benzene nell'organismo, uno dei metodi preferiti (e di più semplice analisi) è il monitoraggio biologico dell'acido fenilmercapturico, che deve essere < 2.00 ug/g. A questo dato viene associato anche il valore di creatinina urinaria (in g/L).

Il dato restituito dal medico risulterà quindi del tipo:

Valore dell'acido fenilmercapturico per Mario Rossi < 2.00 ug/g con creatinina urinaria 1.50 g/L .

2.8 Valutazione del rischio biologico

Un agente biologico è un qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

L'obbligo di procedere alla redazione della valutazione del rischio biologico è applicabile solo nelle aziende la cui attività porta ad un'esposizione ad agenti biologici: aziende che effettuano la raccolta, lo stoccaggio o il trattamento di rifiuti, aziende ospedaliere, case di riposo, attività infermieristiche, laboratori di analisi, allevamenti, ecc.

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio biologico, ha l'obbligo di prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative ed in particolare:

- I. classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;
- II. informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- III. potenziali effetti allergici e tossici;
- IV. conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- V. eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- VI. sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso con periodicità almeno triennale.

2.9 Valutazione del rischio stress

L'articolo 28, comma 1, del D.Lgs.81/08 n.81 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato".

Il successivo comma 1-bis dell'articolo in commento dispone che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Le indicazioni prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga in due fasi, di cui una necessaria

("valutazione preliminare") ed una eventuale ("valutazione approfondita") che va redatta solo "nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci".

Più nel dettaglio, secondo le indicazioni, "ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel DVR e a prevedere un piano di monitoraggio"

Invece, qualora si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si deve procedere, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione approfondita.

Fatte salve le periodicità desumibili dall'esito della valutazione del rischio stress lavoro correlato, si consiglia di effettuare una verifica dell'adeguatezza della valutazione dei rischi e delle relative indagini ambientali con periodicità almeno biennale. Tale periodicità è anche quella suggerita dalle linee guida nel caso in cui il risultato della valutazione del rischio sia risultato essere di tipo basso.

2.10 Riunione sicurezza Art. 35

Ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs.81/2008, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il RSPP;
- il medico competente, ove nominato;
- il RLS.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

Nel corso della riunione possono essere individuati:

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

La riunione periodica, se applicabile, deve essere organizzata con frequenza annuale.

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

2.11 Prova di evacuazione

La prova di evacuazione, oltre ad essere obbligatoria per legge, è una misura di sicurezza che aiuta le aziende a verificare se le misure di prevenzione e protezione antincendio adottate sono adeguate rispetto all'organizzazione.

Una volta all'anno il responsabile e gli addetti alla gestione delle emergenze, effettueranno una verifica della correttezza delle procedure durante le varie fasi della simulazione:

- presidio delle uscite di emergenza e dei cancelli adibiti ad ingresso;
- telefonate di emergenza;
- attivazione della sirena di evacuazione o avviso a voce di tutto il personale;
- richiamo e blocco ascensori;
- disinnesco delle fonti energetiche (energia elettrica, gas metano, gpl, ecc.);
- uscita dallo stabile del personale;
- conteggio finale del personale nel punto di raccolta. A conclusione dell'esercitazione deve essere redatto e sottoscritto uno specifico verbale attestante l'avvenuta effettuazione della prova simulata. La prova di evacuazione, se applicabile, deve essere organizzata con frequenza annuale. Registro antincendio

Come si evince dall'art. 5 del D.M. 10.03.98, nelle aziende con più di 10 dipendenti od in quelle soggette all'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (oggi Attestazione di conformità alla normativa di prevenzione incendi), il datore di lavoro è obbligato a redigere il Piano di emergenza e ad organizzare con frequenza annuale le prove di evacuazione.

L'entrata in vigore della norma UNI 9994-1:2013, impone al responsabile dell'attività aziendale la predisposizione di un Registro (anche informatizzato) tenuto a disposizione delle autorità competenti e del manutentore.

In tale registro vengono indicati l'accertamento dello stato degli estintori e la loro manutenzione allegando copia del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore.

Il registro antincendio deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla compilazione del registro antincendio in occasione di ogni registrazione che si renda necessaria, si consiglia di effettuare una verifica della correttezza e completezza delle annotazioni con periodicità almeno semestrale.

2.12 Verifica registro infortuni

Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, così come definito dal D.Lgs.81/08, pur non avendo più l'obbligo, è consigliabile che si assoggettino alla tenuta del registro infortuni. Sono intesi come lavoratori, oltre, naturalmente, ai dipendenti, anche i soci lavoratori, i soggetti che effettuano tirocini formativi e gli allievi di istituti di istruzione e universitari.

Nel registro infortuni devono essere annotati gli infortuni occorsi a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla loro posizione assicurativa) la cui assenza dal lavoro, dovuta ad infortunio, risulta di almeno un giorno.

Il registro infortuni, prima di essere messo in uso, non deve essere più vidimato dall'Azienda A.S.L. ove ha sede l'azienda o l'unità produttiva e può essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli Ispettori del Lavoro. Occorre perciò vidimare internamente un registro per ogni unità produttiva, così come definita dall'art.2, comma 1, lettera t del D.Lgs. 81/08 ovvero uno stabilimento o una struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Oltre a consigliare di provvedere alla compilazione del registro degli infortuni in caso di necessità, si consiglia di effettuare una verifica della correttezza e completezza delle annotazioni con periodicità almeno annuale.

Attenzione: entro **48 ore** dalla ricezione del certificato medico è obbligatorio comunicare all'INAIL l' infortunio sul lavoro

2.13 Distribuzione e formalizzazione DPI

Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro prevedono un'organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l'eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante sia presente nell'ambiente di lavoro.

L'utilizzo di un DPI è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell'avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.

Secondo quanto previsto dal D.lgs.81/2008 "I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro".

Peraltro, destinatari di tali obblighi non sono più soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art.

“Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (Art. 74 del D.Lgs.81/08). 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio.

Oltre ai DPI è necessario custodire in azienda la "nota informativa del fabbricante" che deve contenere, oltre al nome ed all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea:

- le istruzioni relative al deposito, all'impiego, alla pulizia, alla manutenzione, alla revisione ed alla disinfezione indicate dal fabbricante;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare livelli e classi di protezione;
- gli accessori utilizzabili con i DPI stessi e le caratteristiche dei pezzi di ricambi appropriati

- le classi di protezioni adeguate ai diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione
- le date ed il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti
- il tipo di imballaggio per il trasporto
- i riferimenti alle direttive applicate, se del caso;
- il significato della marcatura, se esiste;
- il nome, indirizzo e numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono in fase di certificazione del DPI.

Fondamentale è infine provvedere alla formalizzazione della consegna dei DPI ai lavoratori, con la relativa dichiarazione di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale, oltre alle necessarie informazioni relative al loro utilizzo; nella formalizzazione è inoltre opportuno sia sottoscritto l'impegno, da parte del lavoratore, a farne uso, a conservarli con cura ed a segnalare tempestivamente al Datore di lavoro eventuali malfunzionamenti e danneggiamenti degli stessi. Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla consegna e formalizzazione dei DPI in caso di necessità, si consiglia di effettuare una verifica della correttezza e completezza delle annotazioni con periodicità almeno annuale.

2.14 Verifica impianto di terra

L'obbligo di effettuare le verifiche periodiche riguarda i seguenti impianti:

impianti elettrici di messa a terra; installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica ogni:

- 2 anni (verifica biennale) per: impianti elettrici e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione; impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di cantieri; ambienti a maggior rischio in caso di incendio; locali adibiti ad uso medico;
- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Le verifiche degli impianti oggetto del D.P.R. 462/01 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/Arpa.

2.15 Attestazione di conformità alla normativa di prevenzione incendi

Non sono più previsti, per esempio, certificati una tantum come era possibile fare con gli edifici civili e le scadenze ogni 3/6 anni in base alle attività soggette, oggi sono quinquennali o decennali.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, individua le attività soggette ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte delle aziende interessate.

Nel caso vi sia l'esclusione dall'obbligo resta comunque necessaria la tenuta del REGISTRO DEGLI ESTINTORI

2.16 Sorveglianza Sanitaria

Almeno **una volta all'anno** in caso di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene o ad agenti biologici

Ogni **2 o 5 anni** in caso di esposizione a rischio Videoterminali

3 Nota sulla formazione

Uno dei requisiti fondamentali del sistema di gestione della prevenzione e della protezione della sicurezza è la formazione dei lavoratori e dei responsabili. Per tenere sotto controllo il sistema è necessario rispettare le scadenze di formazione e di aggiornamento previste:

NOME CORSO	SCADENZA CORSO
FORMAZIONE GENERALE	
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE 4 ore previsto dalla CSR 221 DEL 21/12/2011 entro 60 giorni dall'assunzione	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 6 ore.
PRIMO SOCCORSO	
CORSO PRIMO SOCCORSO 12 ore (gruppo appartenenza B-C)	Il corso ha validità triennale, ogni 3 anni è previsto un corso

secondo D.M. 388/2003)	di aggiornamento pratico di 4 ore.
CORSO PRIMO SOCCORSO 16 ore (gruppo appartenenza A secondo D.M. 388/2003)	Il corso ha validità triennale, ogni 3 anni è previsto un corso di aggiornamento pratico di 6 ore.
ANTINCENDIO	
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 ore	Il corso ha validità triennale, ogni 3 anni è previsto un corso di aggiornamento di 2 ore.
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ore	Il corso ha validità triennale, ogni 3 anni è previsto un corso di aggiornamento di 5 ore.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	
CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 32 ore fino ai 14 dipendenti)	Per questo corso non è prevista una scadenza e un aggiornamento, noi consigliamo ugualmente un aggiornamento di 4 ore ogni 2 anni.
CORSO RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 32 ore (oltre i 50 dipendenti)	E' previsto un aggiornamento annuale di 8 ore.
CORSO RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 32 ore (dai 15 ai 50 dipendenti)	E' previsto un aggiornamento annuale di 4 ore.

RESPONSABILI E ADDETTI SPP	
CORSI DI ABILITAZIONE MODULO A, B, C La durata dei corsi dipende dal Macro-settore B di appartenenza	Aggiornamenti nell'arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macro-settore B di appartenenza
DATORE DI LAVORO	
CORSI DI ABILITAZIONE MODULO A, B, C La durata dei corsi dipende dal Macro-settore B di appartenenza	Aggiornamenti nell'arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macro-settore B di appartenenza
DIRIGENTI	
CORSI DI ABILITAZIONE MODULO A, B, C La durata dei corsi dipende dal Macro-settore B di appartenenza	Aggiornamenti nell'arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macro-settore B di appartenenza
PREPOSTO	
CORSO PER PREPOSTO 8 ore	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 6 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA	
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO 4 ore previsto dalla CSR 221 DEL 21/12/2011	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 6 ore.
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO 8 ore previsto dalla CSR 221 DEL 21/12/2011	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 6 ore.
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 12 ore previsto dalla CSR 221 DEL 21/12/2011	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 6 ore.
CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI 3 ore	La necessità di un rinnovo è previsto in caso di variazione del ciclo produttivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il datore di lavoro e comunque periodicamente nell'ottica dell'aggiornamento della formazione continua aziendale (indicativamente ogni 3 anni).
CORSO PER PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 8 ÷ 10 ÷ 12 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.
CORSO PER GRU A TORRE 12 ÷ 14 ÷ 16 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.
CORSO PER GRU MOBILE 14 ÷ 22 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.
CORSO PER GRU PER AUTOCARRO 12 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.

CORSO PER - Carrelli semoventi a braccio telescopico; - Carrelli industriali semoventi; - Carrelli/Sollevatori/ Elevatori semoventi telescopici rotativi; 12 ÷ 16 ÷ 20 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.
CORSO PER TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 8 ÷ 13 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.
CORSO PER - Escavatori Idraulici; Escavatori a fune; - Pale caricatrici frontali - Terne; - Autoribaltabile a cingoli; 12 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.
CORSO PER POMPA PER CALCESTRUZZO 14 ore PREVISTO DALLA CSR 53 DEL 22/02/2012	Il corso ha validità quinquennale, ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore.

4 Note sulle attrezzature

4.1 Estintori

Attività di controllo, revisione e collaudo

Tipo estintore	controllo	revisione	collaudo
polvere	6 mesi	36 mesi	6 anni o 12 anni (se CE)
CO2	6 mesi	60 mesi	10 anni
Schiuma acqua	6 mesi	18 mesi	6 o 12 (se CE)

4.2 Impianti elettrici

Attività di verifica periodica

Verifiche ispettive obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni **2 o 5 anni** per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (**medio – basso**)

Verifiche ai sensi del D.M. 37/08 : Ogni **2 anni** verifica della messa a terra, ogni **6 mesi** verifica del corretto funzionamento dei differenziali

4.3 Ascensori e apparecchi di sollevamento di cose e persone

Attività di controllo, manutenzione e verifica periodica

Controlli dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti **ogni 6 mesi**.

Manutenzione preventiva: ogni anno

Verifica periodica: Vedi l'allegato 7 al D.Lgs 81/08

4.4 Apparecchiature a pressione

Attività di controllo, manutenzione e verifica periodica

Controlli dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni anno.

Manutenzione preventiva: ogni anno

Verifica periodica: Vedi l'allegato 7 al D.Lgs 81/08

4.5 Apparecchiature e strumenti di misura e di prova

Attività di controllo, manutenzione e taratura

Controlli dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni anno.

Manutenzione preventiva: ogni anno

Taratura: la periodicità della taratura è stabilita sulla base dei requisiti delle normative tecniche e della frequenza d'uso in uno specifico documento di pianificazione (piano delle tarature)

4.6 Altre attrezzature non soggette a verifica periodica obbligatoria

Attività di controllo e manutenzione

Controlli dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni anno.

Manutenzione preventiva: ogni anno

FINE DOCUMENTO